

OGGETTO: Rettifica determina di definizione n. 6/2020 - Controversia XXX/Vodafone XXX – GU14/91293/2019

La Responsabile del Servizio

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)”;

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, nuovamente prorogato con delibera n. 374/21/CONS, recante “Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 02/03/2019 acquisita con protocollo N. 009XXX9 del 02/03/2019;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

VISTA la determina di definizione della controversia in oggetto n. 6/2020), regolarmente notificata alle parti;

VISTI gli atti del procedimento GU14 /91293/2019;

CONSIDERATO che l’istante, in data 12/02/2020 (protocollo AL/2020/2XX4 del 14/02/2020), depositava istanza, riproposta e integrata in data 19/06/2020 (protocollo AL/2020/1XX61 del 22/06/2022), di riesame in autotutela della citata determina n. 6/2020, evidenziando un errore materiale relativo al calcolo dello storno da riconoscere all’utente a causa di un errato conteggio dell’IVA. In particolare, l’importo da stornare rispetto a quello fatturato a titolo di servizio voce/dati era stato erroneamente calcolato in euro 16,98, deducendo dall’importo fatturato IVA esente di euro 44,98, l’importo di euro 28,00 comprensivo di IVA; perciò l’importo da stornare deve essere ricalcolato sul valore non già di euro 28,00 comprensivo di IVA, bensì di euro 22,95 al netto dell’IVA;

RITENUTO che, pertanto, il valore da stornare risulta essere non già di euro 16,98 (ricavato deducendo dall’importo di euro 44,98 IVA esente l’importo di euro 28,00 IVA inclusa) bensì



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

di euro 22,03 (ottenuto deducendo dall'importo di euro 44,98 IVA esente l'importo di euro 22,95 ricalcolato al netto dell'IVA);

CONSIDERATO altresì che a seguito di approfondimento istruttorio, l'Ufficio, ritenendo che vi fossero, in effetti, i presupposti per accogliere la suddetta istanza di rettifica in autotutela, a mezzo PEC in data 24/07/2020 stabiliva come l'importo da stornarsi, relativamente a quanto richiesto da Vodafone a titolo di servizio voce/dati, dovesse ammontare ad euro 22,03 anziché euro 16,98, essendo quest'ultima cifra il risultato della sottrazione di un importo esente IVA (euro 44,98) con un importo comprensivo di IVA (euro 28,00);

CONSIDERATO che l'istante (da ultimo, con PEC inoltrata ad AGCOM in data 10/05/2022, prot. 015XX27 dell'11/05/2022, poi rinnovata con mail in data 31/07/2022) contestava, tuttavia, la suddetta rettifica, lamentando come il Corecom Emilia-Romagna non avesse, ad oggi, tramutato tale accoglimento in un provvedimento di rettifica; conseguentemente, con mail in data 02/08/2022, AGCOM, in riferimento a quanto sollevato dall'istante nella suddetta mail in merito alla necessità di provvedere ad emanare una nuova determina di rettifica della precedente, richiedeva al Corecom Emilia-Romagna di procedere in tal senso e di darne pubblicità nelle forme previste;

A fronte di ciò, si rende, dunque, necessario provvedere ad una rettifica del dispositivo di cui alla determina richiamata.

Per questi motivi, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di RETTIFICARE la propria determinazione n. 6/2020 limitatamente all'errata indicazione, per mero errore materiale, al punto 3 del dispositivo, dell'importo di euro 16,98 in luogo di quello di euro 22,03 da stornare dalla fattura AI1XXXX058 del 21/08/2018 quale maggior importo indebitamente richiesto a titolo di servizio voce/dati dell'"Offerta fibra", erroneamente conteggiato fino al 05.08.2018 e fruito invece solo fino al 16.07.2018;
2. di dare atto, pertanto, che in virtù di quanto stabilito al punto 1 la società Vodafone XXX, per quanto previsto al punto 3 del dispositivo della determinazione n. 6/2020, come qui rettificata, è tenuta a stornare dalla fattura AI1XXXX058 del 21/08/2018 gli importi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

erroneamente richiesti a titolo di penali per recesso oltre i termini previsti, ammontanti, complessivamente, ad euro 97,56 (euro 27,06 a titolo di “Contributi per Attivazione Rete Fissa” + euro 70,50 a titolo di “Corrispettivo per Recesso/Disattivazioni”), nonché il maggior importo richiesto a titolo di servizio voce/dati, ammontante ad euro 22,03 ed erroneamente conteggiato fino al 05.08.2018 e fruito invece solo fino al 16.07.2018, e a ritirare, a propria cura e spese, la relativa pratica di recupero del credito avviata.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Rita Filippini



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom